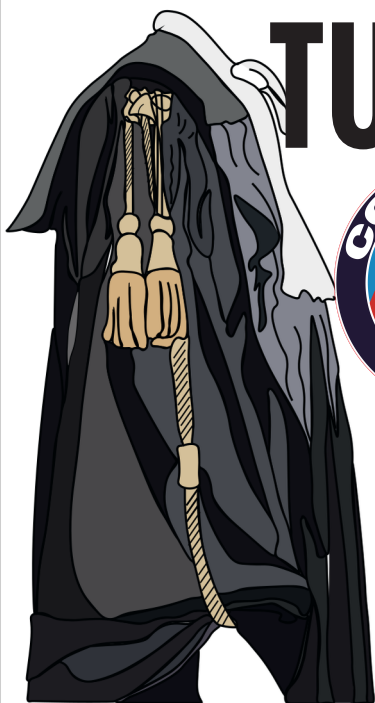




TUTELA LEGALE



DIFESA LEGALE



CONAPO

GRATUITA

PER TUTTI GLI ISCRITTI CONAPO

CON MASSIMALE PER SINISTRO DI

50.000€

▷ Difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione per fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio

▷ Difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni, aeromobili o altro mezzo utilizzato per ragioni di servizio

▷ Difesa penale per delitto doloso, purché prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, nei casi di derubricazione a reato colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

▷ Rimborso spese, diritti e onorari per l'intervento del legale, del consulente tecnico di parte

▷ Rimborso spese per CTU, di giustizia, di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, di indagini per la ricerca di prove a difesa

▷ Servizio di consulenza legale telefonica

Retroattività 5 anni per fatti non noti

Massimale € 50.000 per sinistro in aggiunta a € 10.000 della polizza ONA

Non vi sono costi a carico dell'iscritto CONAPO – Tutela CNVVF, VDA, Trento e Bolzano.

Copertura totale su tutto il territorio dell' Europa

Decorrenza dalle ore 24 del 30/03/2026.

Per i nuovi iscritti copertura immediata dalle ore 24 della data sulla delega.

La polizza opera verso tutti coloro che risultano in regola con iscrizione CONAPO.

La revoca della delega CONAPO comporta cessazione delle garanzie

CONAPO: AZIONI CONCRETE A TUTELA DEGLI ISCRITTI !

ANNUALITÀ ASSICURATIVA DALLE ORE 24 DEL 30.03.2026 ALLE ORE 24 DEL 30.03.2027

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 200226

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste polizza, il rischio delle seguenti spese che l'Assicurato, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati.

AMBITO E GARANZIE TUTELA LEGALE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell'ambito dell'esercizio dell'attività svolta per:

- la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni, aeromobili o altro mezzo utilizzato per ragioni di servizio;
- la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento).

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, La Società non anticiperà alcuna somma di denaro nel corso di procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza di assoluzione sia passata in giudicato.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a consuldas@das.it.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

MASSIMALE E FRANCHIGIA

Le garanzie vengono prestate:

- con un massimale di Euro 50.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 500.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- con una franchigia fissa di Euro 10.000,00 per singolo assicurato. Tale franchigia, nel caso in cui si esaurisca il massimale per anno della polizza AIS n. IFLE007506, intestata a O.N.A. si intende annullata

ASSICURATI

La copertura assicurativa è da intendersi operante in favore di tutti gli iscritti al sindacato del CONAPO esclusivamente nello svolgimento dell'attività professionale in qualità di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e ai Corpi Permanenti dei Vigili del Fuoco di Trento e Bolzano.

Si intendono assicurati anche i rappresentanti sindacali del CONAPO nello svolgimento della loro attività.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi bellici;
- se l'Assicurato, conducente del veicolo non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- se l'assicurato guida il veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
- per gare o competizioni sportive e in generale per le controversie in materia di giustizia sportiva;
- vertenze contrattuali;
- vertenze con la Contraente.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie di tutela legale operano per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d'Europa.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per eventi che insorgono in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per gli Assicurati che, a tale data, risultino iscritti alla Contraente;
- dalle ore 24 del giorno di iscrizione alla Contraente per tutti gli altri.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

DENUNCIA DEL SINISTRO E CONDIZIONI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800849090, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti e regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato o il Contraente dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, formalmente notificato all'Assicurato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

L'Assicurato o il Contraente, su richiesta della Società, dovrà esibire regolare documentazione dalla quale si evince la qualifica di iscritto della Contraente.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato o il Contraente può indicare alla Società un legale -residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma previsto all' art. 17 "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo, per persona e per anno.

GESTIONE DEL SINISTRO - SCELTA DEL LEGALE

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 13.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza;

l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.